



CITTA' DI LEGNAGO

GESTIONE DEL TERRITORIO E SUAP 3° SETTORE
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.106 del 18/04/2024

Protocollo apposto in modalità informatica

ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA.
DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI MERCATI COMUNALI.**

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,..."*;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la disciplina regionale vigente in materia di commercio su aree pubbliche;

- l'art. 24, comma 4, del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 17 dicembre 2021, il quale prevede che *"Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, determina l'orario entro il quale l'operatore concessionario debba occupare il posteggio assegnato, ritenendolo assente se superato; l'orario entro il quale l'area debba essere sgombra da merci e attrezzature al fine di poter dare inizio alle operazioni di pulizia dell'area mercatale; dovrà inoltre anche indicare l'orario di inizio delle operazioni di spunta"*;

ORDINA

gli orari dei mercati comunali fissati come di seguito specificato:

- operazioni di vendita: dalle ore 08.00 alle ore 13.00
- occupazione del posteggio: dalle ore 07.00 alle ore 07.30
- allestimento attrezzature: dalle ore 07:00 alle ore 08.00
- smontaggio attrezzature: dalle ore 13:00 alle ore 14:00
- sgombero del posteggio: entro le ore 14:00
- assegnazione ai precari - inizio operazioni di spunta: ore 08.00
chiusura assegnazioni: ore 08.30

Durante le operazioni di allestimento e smontaggio del posteggio, di carico e scarico della merce, il titolare della concessione dovrà provvedere ad attuare le necessarie precauzioni atte ad evitare danni a terzi, per i quali sarà diretto responsabile. L'operatore sarà parimenti responsabile per ogni danno che potesse derivare a terzi dalla violazione della normativa che disciplina l'attività di vendita su area pubblica.

RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che ne sia trasmessa copia al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua osservanza.

Legnago, li 18/04/2024

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti